



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
PO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione n. 1 / 2015
PO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. Corr. 89/8/1-15

OGGETTO: Controlli alle imprese operanti nel territorio comunale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE

Premesso che:

l'art. 25 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese") del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") prevede che "Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;*
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.";*

tale attività di controllo deve essere svolta in conformità alle Linee Guida in materia di controlli di cui all'Intesa acquisita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni

urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, all'art.7, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, ha stabilito che, a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le forze di polizia locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica;

la L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale*" prevede all'art. 2, comma 1, che "*Lo sportello unico per le attività produttive [...] costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.*";

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. recante "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*" prevede:

- all'art. 2, comma 1, che "*[...] è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*";
- all'art. 2, comma 2 che "*Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica [...] al SUAP [...]*";
- all'art. 2, comma 3 che "*[...] il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento [...]*":

gli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, da un lato, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le pubbliche amministrazioni individuano, e rendono note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;

considerato che:

la crescente semplificazione nell'avvio delle attività economiche ha ridotto i casi in cui è necessario richiedere ed ottenere una autorizzazione limitando i casi a quelle fattispecie in cui si rilevino "motivi imperativi di interesse generale", così come prevede l'art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. recante "*Attuazione della direttiva*

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" mentre la maggior parte delle attività che necessitano di un titolo abilitativo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con cui l'imprenditore può attestare, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

alle istanze, SCIA, comunicazioni o atti simili presentati allo SUAP risulta allegato un numero estremamente consistente di dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che di atti di notorietà;

lo SUAP per sua organizzazione e struttura non è in grado di poter procedere ad effettuare controlli sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive ricevute (escludendo in ogni caso dai controlli le autodichiarazioni contenute negli endoprocedimenti di competenza diretta di altre Amministrazioni o altri) con il rischio se non della paralisi della propria attività, quanto meno di un forte rallentamento della stessa, con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

dato atto che:

è necessario provvedere tempestivamente ai controlli sulle SCIA in relazione ai termini previsti dall'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per il controllo indiretto tramite richiesta di verifica alle amministrazioni o uffici comunali certificanti (che rappresentano la quasi totalità dei controlli effettuabili) in quanto si prevede il termine di 60 giorni a partire dalla presentazione della SCIA per l'adozione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;

oltre tali termini, e salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, l'amministrazione può intervenire solo in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci oppure in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

viste ancora:

la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. recante "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*";

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999 con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni; in particolare tale circolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire delle modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare e dando facoltà di

autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

la Determinazione Dirigenziale n. 10/201 dd 19/12/2014 dell'Area Polizia Locale - Servizio Operativo Prot. n. 10/18/123/1-14 avente ad oggetto "*Controlli amministrativi alle imprese - definizione dei criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese (art. 7, d.l. n. 70/2011, conv. in legge n. 106 del 12.07.2011).*";

DETERMINA

- 1) di definire un sistema di controlli sulle istanze, SCIA, comunicazioni o atti simili di competenza presentate allo SUAP dalle imprese nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle loro attività imprenditoriali;
- 2) di dare le seguenti definizioni delle tipologie di controllo che si intende esercitare:
 - **controlli:** insieme delle attività finalizzate a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - **controlli documentali:** verifiche delle documentazioni e dichiarazioni rese dalle imprese nell'ambito dei procedimenti amministrativi;
 - **controlli documentali di completezza formale:** verifiche in merito alla completezza formale delle istanze, SCIA, comunicazioni o atti simili di competenza (completezza delle dichiarazioni rese, correttezza formale della sottoscrizione e della presentazione, presenza degli allegati obbligatori);
 - **controlli documentali sostanziali:** verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni / asseverazioni contenute nelle istanze, SCIA, comunicazioni o atti simili di competenza, nonché sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (autocertificazioni);
 - **controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese:** vengono effettuati dall'Area Polizia Locale o altri organismi esterni, normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa;
- 3) di stabilire, **per quanto riguarda i controlli documentali**, le seguenti modalità di effettuazione dei controlli sulle istanze, SCIA, comunicazioni o atti simili di competenza presentate allo SUAP dalle imprese nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle loro attività imprenditoriali:

controlli di completezza formale:	sul 100% delle pratiche presentate
	sul 100% delle pratiche presentate relative a istanze nonché sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (autocertificazioni);

controlli sostanziali:

su un campione delle pratiche presentate relative a SCIA, comunicazione o atto similare, nonché sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (autocertificazioni) secondo la seguente graduazione:

- 5% delle pratiche fino al 31/12/2015;
- 10% delle pratiche fino al 30/6/2016;
- 20% delle pratiche dal 1/7/2016;

sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (autocertificazioni) delle istanze, SCIA, comunicazioni o atti similari ove sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ovvero in tutte le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione;

a seguito di segnalazione da parte di altre Amministrazioni o altri Uffici;

4) di stabilire le seguenti tipologie di controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese:

- accessi richiesti dagli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, SCIA, comunicazioni o atti similari, finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa;
- accessi richiesti a mezzo segnalazione in forma scritta da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale, qualora non trasmessi direttamente agli Uffici dell'Area Polizia Locale e Sicurezza;

5) di stabilire le seguenti modalità operative per quanto riguarda la determinazione dei campioni di pratiche da sottoporre a controllo documentale sostanziale:

- **frequenza dell'estrazione:** bisettimale;
- **modalità di esecuzione dell'estrazione:** mediante utilizzo di un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche che garantisce la casualità, la trasparenza e l'imparzialità di tutte le operazioni, restando salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza;
- **composizione della commissione che procederà all'estrazione:** il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (in sua assenza sostituito dal sottoscritto) e un addetto dello SUAP;

- 6) di stabilire che l'applicazione dei contenuti della presente Determinazione inizierà con le pratiche presentate allo SUAP dal 1 maggio 2015;
- 7) di istituire un apposito registro informatico da cui desumere i seguenti dati in forma riassuntiva:
- numero totale dei controlli effettuati;
 - numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le Pubbliche Amministrazioni certificanti;
 - numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 1. provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 2. casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 3. casi di controllo effettuati per conto di altre Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni;
- 8) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., il documento allegato 1 denominato "*Documento informativo sui controlli alle imprese operanti nel territorio comunale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*".

Allegati:

Controlli_sulle_impreses_Allegato_1.pdf

IL DIRETTORE D'AREA
dott. ing Lorenzo Bandelli

Trieste, *vedi data firma digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO BANDELLI

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 08/05/2015 15:06:49

IMPRONTA: A27E387577F2966D76EF628AC14D93D7FD32179D845E794B1424166827C0550D
FD32179D845E794B1424166827C0550D9003D569FCDC4BD5769A59853EC7C932
9003D569FCDC4BD5769A59853EC7C932D82926F5E0B107F61CC13D3FD6E9F786
D82926F5E0B107F61CC13D3FD6E9F78699FF46BA950A3CBE65A756456FD7C7DA